

POLIZZA N. 1

COPERTURA DEL RISCHIO

R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE

KASKO – INFORTUNI

Parco veicoli dell'Ente

*Dell' Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Sardegna*

## SOMMARIO

- Contraente
- Durata contrattuale
- Scadenza
- Rateizzazione
- Condizioni Generali di Assicurazione:
- Norme che regolano l'Assicurazione R.C.A.
- Garanzie Accessorie
- Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni
- Allegato tabella A

CONTRAENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  
Sede: Via Duca degli Abruzzi, 8 07100 SASSARI  
P.I. 00095630901

MASSIMALI E SOMME DA ASSICURARE

Come da allegato

DURATA CONTRATTUALE

24 mesi con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

RATEIZZAZIONE

Annuale

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il presente contratto di assicurazione.

**ART. 2 - DECORRENZA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO,**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

Il pagamento della rata iniziale di perfezionamento avverrà entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza.

A parziale deroga all'art. 1901 del Codice Civile, il termine previsto per il pagamento delle rate successive viene prolungato a 60 gg.

**ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 CC)

**ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO**

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

#### ART. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### ART. 7 - CONTROVERSIE

In caso di disaccordo sulla causa il Foro competente è quello previsto al successivo art. 12.

#### ART. 8 – TITOLARIETA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

#### ART. 9 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

#### ART. 11 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto viene stabilita in 24 mesi con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

## art. 12 – FORO COMPETENTE

Foro competente, è esclusivamente quello della Sede dell'assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE

## ART. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato
- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché
  1. potenza fiscale per il parco autovetture;
  2. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri;
- viene riportato lo stato dei sinistri relativo alla classe di destinazione indicando:
  1. classe di bonus/malus per le autovetture;
  2. classe di bonus/malus per gli autocarri;

si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato :

€ 2.500.000,00 massimale unico per autovetture.

## ART. 14 - TIPOLOGIA DI POLIZZA E DEL RISCHIO R.C.A.

Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni di seguito previste.

- Garanzie Base :  
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria), derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata.
- Forma Tariffaria :
  - 🔗 Bonus Malus per le autovetture;
  - 🔗 Bonus Malus per autocarri;

I mezzi da assicurare sono descritti all'Allegato inserito nel capitolato.

La formula del contratto consiste preferibilmente in una unica polizza amministrata con libro matricola; tuttavia, ferme restando le condizioni contrattuali previste, saranno ammesse anche polizze singole.

#### ART. 15 – VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

#### ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

#### ART. 17 - SINISTRI

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti dati:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.

#### ART. 18 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:

l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o Società proprietaria o del conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 ( guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n.285 del codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche;

c) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

l'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

d) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:

e) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria non fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

L'Impresa garantisce la responsabilità dell'Assicurato e del Conducente per le lesioni personali subite da terzi trasportati in cabina di guida, anche se non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, od al fianco del conducente a bordo di veicoli anche non destinati al trasporto di persone, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono pari a quelli previsti per la garanzia RCA.

#### ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein , della Croazia e della Repubblica di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

L'Impresa su richiesta del Contraente/Assicurato è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



## ART. 20 – GARANZIE ACCESSORIE

### *20.A Ricorso Terzi da Incendio*

L'impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

### *20.B Spese di recupero*

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, purchè documentate, fino alla concorrenza di €. 2.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 1.500,00 sopra citato.

### *20.C Responsabilità Civile dei trasportati*

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

### *20.D Imbrattamento della Tappezzeria*

L'Impresa rimborsa all'Assicurato , purchè documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada.

### *20.E Rottura cristalli*

L'impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

### *20.F Spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A. – Tassa di proprietà*

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa:

- 🔧 le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a €. 300,00 per evento;
- 🔧 la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- 🔧 la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

#### *20.G Fornitura delle scatole nere*

L'impresa garantisce la fornitura delle cosiddette scatole nere, con rilevatore GPS, ovvero di apparecchi elettronici in grado di registrare i dati di un incidente ed i percorsi effettuati, con particolare riguardo al GPS autonomamente gestibile dal personale dedicato dell'Assicurato.

#### ART. 21 - RISCHIO INCENDIO, FURTO ED EVENTI SPECIALI COLLISIONE

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- d) inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, purchè il veicolo sia assicurato per la garanzia incendio;
- e) collisione (urto) - Danni accidentali Kasko.

Le garanzie di cui alla lettera c) sono prestate con una applicazione del 10% di scoperto e un minimo non indennizzabile di €.100,00 sull'ammontare del danno stesso.

La Società s'impegna qualora la polizza venga stipulata per una durata superiore ad un anno, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.

#### ART. 22 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO - KASKO

##### Rischio Furto

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo

conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

#### Rischio Collisione – Danni Accidentali Kasko

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo ( solo per i mezzi che prevedano la garanzia kasko come da scheda allegata) a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera :

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

#### ART. 23 - SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia optional, accessori, impianti (compresi quelli fonoaudiovisivi), dispositivi vari non di serie ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

#### ART. 24 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO , FURTO, COLLISIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque

- insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
  - c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
  - d) se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
  - e) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

#### ART. 25 - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire il veicolo stesso o le sue parti con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

#### ART. 26 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Il danno viene liquidato nei seguenti modi:

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA : qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

#### ART. 27 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

#### ART. 28 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo quando il danno sia derivato da imprudenza e

negligenza (colpa lieve).

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

### ART. 29 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni occorsi al conducente durante ed in conseguenza dell'uso, dei veicoli di proprietà della Contraente.

L'assicurazione è prestata, anche in favore delle persone trasportate le quali non siano considerate "terzi" dalla vigente legislazione sull'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti.

Sono compresi in garanzia:

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo nonchè in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.

### SOMME ASSICURATE PER OGNI PERSONA

Morte	€. 154.937,07
Inv. Permanente	€. 154.937,07

### Art. 30 - ESCLUSIONI

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) subiti in conseguenza della partecipazione a gare e corse in genere ed alle relative prove ed allenamenti;
- b) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra e insurrezioni;
- c) gli infortuni sofferti dall'assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- d) gli infortuni avvenuti quando il mezzo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della predetta autorizzazione;
- e) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- g) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per

dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Dall'assicurazione inoltre sono escluse: le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinante, le conseguenze di sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi

#### Art. 31 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

La società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.

Qualora l'infortunato o in caso di morte i suoi beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangono in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese giudiziarie sostenute dal Contraente e/o dalla Società.

Fermo quanto precede, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per Morte, Invalidità Permanente in eccedenza alle indennità liquidate in base alla polizza e fino a concorrenza di un'ulteriore importo uguale a quello di detta indennità.

Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società, appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

#### Art. 32 - LIMITI DI ETA'

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

#### Art. 33 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali:

- sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

#### Art. 34 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio conteggiato, viene anticipato in via provvisoria sul numero dei veicoli di proprietà della Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo degli elementi variabili come indicato nella scheda A, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### Art. 35 - ALTRE ASSICURAZIONI

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

#### Art. 36 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso deve essere fatta alla Società o alla Agenzia cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.



### Art. 37 - CRITERI DI INDENNIZZO

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'art. 40.

### Art. 38 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

### Art. 39 - INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

Relativamente al capitale di invalidità permanente verranno applicate le seguenti franchigie:

- fino a € 77.468,54 nessuna franchigia,
- sul capitale eccedente € 77.468,54 e fino a € 154.937,07 non si corrisponde alcun indennizzo, se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti delle norme non superi il 3%, qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### ART. 40 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell' art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengono legittimamente il veicolo solo nei casi di imprudenza e negligenza (colpa lieve).

#### ART.41 AUTOMEZZI PARCO MACCHINE DELL'ENTE

Complessivamente n. 26 automezzi.

#### ART. 42 CALCOLO DEL PREMIO

Per ciascun veicolo indicato nell'allegato A, la società contraente dovrà indicare un premio al lordo delle imposte.

Il premio complessivo dovuto alla Società, determinato in base al

numero di automezzi dichiarato dal contraente, sarà dato dalla somma dei premi relativi alle coperture assicurative di ogni autoveicolo.

Comunque la Società si impegna a ritenere sempre assicurati tutti i veicoli di proprietà dell'Ente.

Alla fine di ogni periodo assicurativo la Società emetterà una appendice riassuntiva di tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno e procederà alla regolazione del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 gg. dalla relativa comunicazione dell'importo.

#### ART. 43 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA IN CASO DI SINISTRO

Per la definizione dei sinistri si convengono i seguenti termini a carico della Società Assicuratrice:

Entro 10 giorni dalla comunicazione del sinistro, da parte del competente ufficio secondo le modalità di cui al presente contratto, la Società deve comunicare:

al Contraente il numero assegnato al sinistro stesso;

entro 30 giorni dall'apertura del sinistro la Società deve richiedere alla parte e/o al Contraente tutta la documentazione mancante.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, la Società deve comunicare all'Ente:

- il rigetto motivato, contenente tutte le eccezioni che intenda opporre: nessuna ulteriore eccezione potrà essere in seguito sollevata, se non derivante da eventuali nuovi documenti;
- l'accettazione integrale dell'istanza di risarcimento;
- l'accettazione della mera risarcibilità, rimandando a perito o altro accertamento stragiudiziale la quantificazione dell'ammontare del risarcimento.

Entro 60 giorni dall'avvenuta definizione della procedura la Società deve procedere al pagamento.

#### OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si impegna a fornire al Contraente, 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- q) sinistri denunciati
- r) sinistri riservati
- s) sinistri liquidati
- t) sinistri respinti

## ALLEGATO A

	TIPO VEICOLO	MARCA/ MODELLO	TARGA	EURO	INCENDIO/ FURTO	ATT VAND.	KASKO	IMM.NE	CV – KW	CLASSE MERITO	TIPO
1	AUTOVETT.	GRANDE PUNTO	DZ 899 CT	4	€ 3.400.00	SI	SI	Ott/2009	15/55		GASOLIO
2	AUTOVETT.	GRANDE PUNTO	DM 110 ZT	4	€ 3.000.00	SI	SI	Mar/2008	15/55		GASOLIO
3	AUTOVETT.	ALFA 159 MTJ	EC 379 SP	5	€ 8.500.00	SI	SI	Lug/2010	20/170		GASOLIO
4	AUTOVETT.	PANDA 4X4	EA 772 CP	4	€ 5.000,00	SI	SI	Gen/2010	14/44		BENZINA
5	AUTOVETT.	FIAT PANDA MTJ	DZ 288 FF	4	€ 4.500,00	SI	SI	Nov/2009	15/55		GASOLIO
6	AUTOVETT.	RENAULT KANGOO	CG 460 WL	3	€ 2.500.00	SI	SI	Ott/2003	16/60		GASOLIO
7	AUTOVETT.	RENAULT KANGOO	CZ 063 ZT	4	€ 3.500,00	SI	SI	Mar/2006	16/50	FISSA	GASOLIO
8	AUTOVETT.	RENAULT KANGOO	CZ 116 ZT	4	€ 3.500,00	SI	SI	Mar/2006	16/50		GASOLIO
9	AUTOVETT	FIAT BRAVO	EN 397 YW	5	€ 7800.00	SI	SI	Sett/2012	17/77		
10	AUTOVETT	FIAT PANDA	EN 609 MH	5	€ 4800.00	SI	SI	Giu/2012	14/51		
11	AUTOVETT	FIAT PANDA	EN 730 MK	5	€ 4500.00	SI	SI	Giu/2012	14/51		
12	AUTOVETT	FIAT PANDA	EN274MN	5	€ 8000.00	SI	SI	Lug/2012	15/55		
13	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	EN 241 YW	4	€ 5.000.00	SI	SI	Sett/2012	/55		GASOLIO
14	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	EN 242 YW	4	€ 5.500.00	SI	SI	Sett/2012	/55		GASOLIO
15	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	EN 243 YW	4	€ 5.500.00	SI	SI	Sett/2012	/55		GASOLIO
16	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	EN 284 YW	4	€ 5.500.00	SI	SI	Sett/2012	/55		GASOLIO
17	AUTOCARRO	FIAT DOBLO	EF 272 JK	5	€ 7.500,00	SI	SI	Ago/2010	17/77	FISSA	GASOLIO
18	AUTOCARRO	RENAULT KANGOO	CG 215 WL	3	€ 3.500,00	SI	SI	Set/2003	16/60	FISSA	GASOLIO
19	AUTOCARRO	RENAULT KANGOO	ES 043 DW	5	15,000,00	SI	SI	Mag/2013	16/55		GASOLIO
20	AUTOCARRO	RENAULT KANGOO	ES 044 DW	5	15,000,00	SI	SI	Mag/2013	16/55		GASOLIO
21	AUTOCARRO	CITROEN JUMPER	ER 061 EM	5	13,000,00	SI	SI	Mar/2013	21/96		GASOLIO
22	AUTOCARRO	CITROEN JUMPY	ER 058 EM	5	14.000,00	SI	SI	Mar/2013	17/66		GASOLIO
23	AUTOCARRO	FORD RANGER	EZ 839 AE	5	27,000,00	SI	SI	Giu/2015	/110		GASOLIO
24	AUTOCARRO	FIAT SCUDO	EF 922 JK	4	€ 5,000	SI	SI	Ago/2010	20/88		GASOLIO
25	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	AH 435 VH	1	€ 2.000,00	SI	SI	Ott/1995	23/85	FISSA	GASOLIO
26	TRATTORE	SAME	BM791T		€ 30.000,00	SI	SI	Ago/2015	/62		GASOLIO

POLIZZA N. 2

COPERTURA DEL RISCHIO

INFORTUNI  
PERSONALE CHE UTILIZZA IL PROPRIO  
AUTOMEZZO PER SERVIZIO

*Dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Sardegna*

---

## *SOMMARIO*

---

- Definizioni
- Contraente
- Persone e somme da assicurare
- Durata contrattuale
- Scadenza
- Rateizzazione
- Condizioni generali di assicurazione:
  - Norme che regolano l'Assicurazione in generale
  - Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni

## DEFINIZIONI

---

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive dieffetto.

Nel testo che segue, ai sottoindicati termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Società	: L'impresa assicuratrice
Assicurazione	: Il contratto di assicurazione
Contratto di Assicurazione	: Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	: L'Ente che stipula l'assicurazione
Assicurato	: Il soggetto il cui interesse e protetto dall'assicurazione
Premio	: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	: La probabilità che si verifichi il sinistro
Indennità	: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

## CONTRAENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  
Sede: Via Duca degli Abruzzi, 8 07100 SASSARI (SS)  
C. F.: 00095630901

## CATEGORIA DI PERSONE E SOMME DA ASSICURARE

### 1. Persone assicurate

Personale della Contraente che utilizza il proprio automezzo in occasione di missioni o per adempimenti di servizio.

### 2. Somme assicurate

- Per il caso di Morte: € 77.468,54
- Per il caso di Invalidità Permanente: € 154.937,07

## DURATA CONTRATTUALE

24 mesi con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

## RATEIZZAZIONE

Annuale



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### Art. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

Il pagamento della rata iniziale di perfezionamento avverrà entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza.

A parziale deroga all'art. 1901 del Codice Civile, il termine previsto per il pagamento delle rate successive viene prolungato a 60 gg.

### Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

#### Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO- CLAUSOLA DI RISOLVIBILITA'- FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La durata della presente polizza è prevista per 24 mesi con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In tale caso, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso

#### Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'assicurato.

#### Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

#### Art. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui alla presente polizza s'intende valida per gli infortuni occorsi ai dipendenti della Contraente sia in qualità di conducenti o trasportati, durante ed in conseguenza dell'uso, della guida e della circolazione degli automezzi di loro proprietà utilizzati per ragioni di servizio.

La garanzia è operante esclusivamente per gli infortuni avvenuti durante la circolazione in occasione di missioni o di adempimenti di servizio nel tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

L'assicurazione è prestata, anche in favore delle persone trasportate le quali non siano considerate "terzi" dalla vigente legislazione sull'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti.

- L'assicurazione comprende inoltre gli infortuni:

- avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo nonché in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare l'automezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.

Sono compresi in garanzia anche:

- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;

### CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo dovuto alla Società s'intende pattuito al netto delle imposte per ogni Km. di percorrenza annua effettuato per motivi di servizio dalle persone di cui all'oggetto della garanzia.

Il premio versato in via anticipata viene preventivamente conteggiato sulla base di una percorrenza annua presunta di Km. 5.000

Entro 90 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei Km. percorsi affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La differenza risultante a conguaglio del premio, deve essere regolata nei 30 gg. dalla relativa comunicazione.

### SOMME ASSICURATE PER OGNI PERSONA:

Morte	€ 77.468,54
Inv. Permanente	€ 154.937,07

PREVENTIVO Km ANNUI PERCORSI: Km. 5.000

### Art. 11 - ESCLUSIONI

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- b) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

### Art. 12 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

La società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le

spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.

Qualora l'infortunato o in caso di morte i suoi beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangono in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese giudiziarie sostenute dal Contraente e/o dalla Società.

Fermo quanto precede, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per Morte, Invalidità Permanente in eccedenza alle indennità liquidate in base alla polizza e fino a concorrenza di un'ulteriore importo uguale a quello di detta indennità.

Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società, appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

#### Art. 13 - LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

#### Art. 14 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali:

- sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

#### Art. 15 - ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ' DEGLI ASSICURATI – REGOLAZIONE PREMIO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri del Contraente.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### Art. 16 - ALTRE ASSICURAZIONI

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

#### ART. 17 - DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

#### Art. 18 - CRITERI DI INDENNIZZO

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'art. 19.

#### Art. 19 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle

persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

#### Art. 20 - INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Relativamente al capitale di invalidità permanente verranno applicate le seguenti franchigie:

- fino a € 77.468,54 nessuna franchigia,
- sul capitale eccedente € 77.468,54 e fino a € 154.937,07 non si corrisponde alcun indennizzo, se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti delle norme non superi il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

#### Art. 21 – DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati per i soli casi di imprudenza e negligenza (colpa lieve).

## ART. 22 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA IN CASO DI SINISTRO

Per la definizione dei sinistri si convengono i seguenti termini a carico della Società Assicuratrice:

Entro 10 giorni dalla comunicazione del sinistro, da parte del competente ufficio secondo le modalità di cui al presente contratto, la Società deve comunicare:

al Contraente il numero assegnato al sinistro stesso;

entro 30 giorni dall'apertura del sinistro la Società deve richiedere alla parte e/o al Contraente tutta la documentazione mancante.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, la Società deve comunicare all'Ente:

- il rigetto motivato, contenente tutte le eccezioni che intenda opporre: nessuna ulteriore eccezione potrà essere in seguito sollevata, se non derivante da eventuali nuovi documenti;
- l'accettazione integrale dell'istanza di risarcimento;
- l'accettazione della mera risarcibilità, rimandando a perito o altro accertamento stragiudiziale la quantificazione dell'ammontare del risarcimento.

Entro 60 giorni dall'avvenuta definizione della procedura la Società deve procedere al pagamento.

POLIZZA N. 3

COPERTURA

KASKO

PER I VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER  
SERVIZIO

*Dell' Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Sardegna*

---



## *SOMMARIO*

---

- Definizioni
- Contraente
- Somme da assicurare
- Durata contrattuale
- Scadenza
- Rateizzazione
- Condizioni Generali di Assicurazione:

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per ASSICURATO : la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto;
- per CONTRAENTE : l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
- Per GARANZIA : il singolo rischio coperto dall'Assicurazione;
- Per INDENNIZZO : la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
- Per ACCESSORIO : l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
- Per OPTIONAL : l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
- Per POLIZZA : il documento che prova il contratto di assicurazione;
- Per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;
- Per RISCHIO : la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
- Per SINISTRO : il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Per SOCIETA' : la società assicuratrice .

## CONTRAENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  
Sede: Via Duca degli Abruzzi, 8 – 07100 SASSARI (SS)  
C.F.: 00095630901

## SOMME DA ASSICURARE

€ 15.000,00 per autovettura

## DURATA CONTRATTUALE

24 mesi con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

## RATEIZZAZIONE

Annuale

## CATEGORIA DI PERSONE DA ASSICURARE

Veicoli di proprietà di privati utilizzati dai dipendenti della Contraente, dagli Amministratori e dai Revisori dei Conti in occasione di missioni o viaggi di servizio, regolarmente autorizzati dalla Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al seguente punto a), compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di, furto, incendio, eventi socio politici, eventi atmosferici, atti vandalici, collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada.

Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino e nella provincia di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.

a) veicoli usati dai dipendenti , dagli Amministratori e/o da altre persone autorizzate per motivi di servizio dal Contraente, con esclusione dalla garanzia dei veicoli intestati al P.R.A. a nome e/o in uso all'Ente Contraente.

#### A1 – Incendio

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

#### A2 - Furto

La Compagnia risponde della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Nel caso di assicurazione di autovetture, di veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35.00 q.li, la Compagnia risponde altresì dei danni subiti dai medesimi quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti ed accessori non assicurati.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non comprende i danni per:

- l'appropriazione indebita (Art. 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

#### A3 - Collisione - Danni accidentali (kasko)

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

#### A4 - Eventi sociopolitici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi, quali tumulti, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

#### A5 - Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a causa di: alluvioni, bufere, cadute di neve, frane, ghiaccio, grandine, inondazioni, mareggiate, pietre, smottamenti, slavine, tempeste, trombe e uragani.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

#### A6 - Rottura Cristalli

L'impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 516,46 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, comprese le spese di installazione. Sono considerati cristalli anche gli specchietti retrovisori laterali.

## A7 – Soccorso Stradale

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 516,64 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 1

## Art. 2 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

## Art. 3 – VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

Il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;

- generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

#### Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

#### Art. 5 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta alla Società entro 30 giorni da quando il settore competente ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

#### Art. 6 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

L'ammontare del danno se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che : il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione , l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso somma non superiore a € 15.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino installati sulle autovetture.

#### Art. 7 – RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Società.

#### Art. 8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva dell'impresa di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

#### Art. 9 – PERDITA TOTALE

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Mancando l'accordo, per le controversie sarà competente il Foro della sede legale dell'Assicurato.

#### Art. 10 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile,

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### Art. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892 – 1893 – 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto



della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### Art. 12 – DOLO DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, o dalle persone da questi autorizzate alla guida del mezzo assicurato.

#### Art. 13 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DELLA POLIZZA

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

Il pagamento della rata iniziale di perfezionamento avverrà entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza.

A parziale deroga all'art. 1901 del Codice Civile, il termine previsto per il pagamento delle rate successive viene prolungato a 60 giorni.

#### ART.14 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo dovuto alla Società s'intende pattuito al netto delle imposte per ogni Km. di percorrenza annua effettuato per motivi di servizio dalle persone di cui all'oggetto della garanzia.

Il premio versato in via anticipata viene preventivamente conteggiato sulla base di una percorrenza annua presunta di Km. 5.000

Entro 90 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei Km. percorsi affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La differenza risultante a conguaglio del premio, deve essere regolata nei 30 gg. dalla relativa comunicazione.

#### Art. 15 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede la Contraente.

#### Art. 16 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

#### Art. 17 – DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati solo nei casi di imprudenza e negligenza (colpa lieve).

#### Art. 18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

#### Art. 19 - DURATA DEL CONTRATTO- CLAUSOLA DI RISOLVIBILITA'- FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La durata della presente polizza è prevista per 24 mesi con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In tale caso, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

